

Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007

INDICE

1 OGGETTO.....	3
2 DEFINIZIONI	3
3 NORME DI RIFERIMENTO	3
4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)	4
5 VARIAZIONI SUCCESSIVE	5
6 INDIPENDENZA DEL LABORATORIO.....	5
7 VALUTAZIONE DEI REQUISITI	6
8 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA	6
9 ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE SVOLTA DAL LABORATORIO	7
10 VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO	7
11 VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI	8
12 SOSPENSIONE	8
13 DIVIETO DI SVOLGERE L'ATTIVITA'	10
14 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	10
15 GESTIONE DELL'ELENCO DEI LABORATORI	10
16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
17 ESECUTIVITÀ.....	11

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007.

A tal fine il laboratorio presenta alla Camera di commercio di Torino Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto": il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10/12/2001;
- b) "verifica periodica di sistemi di misura": l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;
- c) "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti categorie:
 - masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
 - strumenti per pesare;
 - complessi di misura per carburanti;
 - misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;
 - misuratori massici di gas metano per autotrazione;
 - strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
 - strumenti diversi da quelli precedenti secondo l'impiego previsto da apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d) "Camera di commercio": Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di TORINO;
- e) "SCIA": Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- f) "PEC": Posta Elettronica Certificata;
- g) "Comunica": Comunicazione Unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.

Art.3 Norme di riferimento

- Decreto ministeriale 28/03/2000 n. 179 "Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure;

- Decreto ministeriale 28/03/2000 n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio";
- Decreto ministeriale 10/12/2001 "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura";
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1296732 del 07/02/2003;
- Direttiva ministeriale 30/07/2004 "Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Norma UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- Norma UNI EN ISO 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura", in particolare nella parte relativa all'accertamento che l'attività del laboratorio risulti distinta, autonoma e separata rispetto all'organizzazione avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura.

Art.4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità:

1 Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di commercio di TORINO all'indirizzo riportato sul proprio sito internet www.to.camcom.it nelle pagine dedicate al Servizio Metrico

con la seguente specificazione obbligatoria nel plico:

SCIA decreto 10/12/2001 - All'Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica – Settore Vigilanza sul Mercato – Servizio Metrico

oppure

2 Mediante PEC al seguente indirizzo:

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

con la seguente specificazione obbligatoria nell'oggetto della comunicazione via posta certificata:
SCIA decreto 10/12/2001 - All'Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica – Settore Vigilanza sul Mercato – Servizio Metrico

oppure

3 Con invio telematico al Registro Imprese della Camera di commercio tramite Comunica, nel caso di contestualità tra la presentazione della SCIA e l'inizio dell'attività.

La presentazione della SCIA può avvenire utilizzando il modello pubblicato sul sito internet unitamente alla documentazione richiesta.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nel modulo pubblicato sul sito internet, a pena di irricevibilità, la Camera di commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione nell'elenco dei laboratori che eseguono la verifica periodica pubblicato sul sito internet .

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia (o dello Stato estero in caso di laboratori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale) in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al rimborso dei costi il cui importo è pubblicato sul sito internet.

Art. 5 Variazioni successive

Il laboratorio è tenuto a comunicare al Settore Vigilanza sul Mercato – Servizio Metrico le eventuali variazioni, compilando e consegnando la relativa modulistica e versando l'importo indicati sul sito internet.

Art. 6 Indipendenza del laboratorio e altre condizioni

Il laboratorio deve possedere i requisiti di indipendenza dagli utenti metrici e quindi dall'attività di riparazione degli strumenti, previsti dalla normativa.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

1 la separazione sotto il profilo organizzativo e amministrativo dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;

2 l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;

3 la separazione dei locali adibiti a laboratorio di verifica rispetto a quelli adibiti ad eventuali altre attività incompatibili, come risultante dalla planimetria in scala adeguata.

Deve altresì rispettare le condizioni tecnico-operative relative al sistema di garanzia della qualità ed alla strumentazione utilizzata, indicate dalla normativa.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta la sussistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del personale incaricato, che deve avere un'adeguata preparazione tecnico/professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.

Art. 7 Valutazione dei requisiti

La Camera di commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento, provvederà a:

- a. valutare la documentazione allegata alla SCIA;
- b. verificare presso il laboratorio la rispondenza tra documentazione e realtà operativa e il possesso dei requisiti . Tale verifica sarà differenziata a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

La Camera di commercio comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione

La sussistenza o l'assenza dei requisiti e presupposti di legge comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente in ordine alla segnalazione certificata di inizio attività.

Art.8 Termini di esecuzione della verifica

La verifica periodica degli strumenti di misura è eseguita entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione del servizio da parte del laboratorio.

L'eventuale possibilità di ottenere l'esecuzione delle richieste di verifica periodica, oltre il termine sopra previsto, deve risultare dalla documentazione che il laboratorio provvederà a presentare e conservare per non incorrere nell'ipotesi di sospensione di cui alla lettera g) dell'art. 12.

Qualora l'ipotesi prevista al capoverso precedente assuma la connotazione di abituale prassi del laboratorio, lo stesso incorrerà nella sospensione di cui alla lettera g) dell'art. 12.

Art.9 Attività di certificazione svolta dal laboratorio

Se le prove hanno esito positivo il laboratorio applica, in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno di cui all'allegato 3 del DM n. 182/2000, contenente la propria sigla alfanumerica, ed i propri sigilli, conformi alla Direttiva ministeriale 30/07/2004 in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori; rilascia inoltre all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso, ed infine comunica l'esito positivo della verifica alla Camera di Commercio competente per territorio nei termini e con le modalità definiti nel sito.

Nel caso che il laboratorio riscontri la mancata presenza dei sigilli legali, ha l'obbligo di sospendere la verifica e di comunicarlo alla Camera di Commercio – Servizio Metrico competente ove ha sede l'utente metrico, entro due giorni lavorativi dall'accertamento. Nel solo caso che la mancanza di sigilli legali sia determinata dalla presenza dei sigilli provvisori a causa di precedenti riparazioni già comunicate alla Camera di commercio, il laboratorio potrà eseguire comunque la verifica periodica.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 della direttiva MAP 30 luglio 2004, se la riparazione di uno strumento di misura è eseguita da un'organizzazione al cui interno esiste un laboratorio riconosciuto idoneo alla verifica periodica deve essere eseguita dal laboratorio medesimo, entro due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

In caso di esito negativo della verifica periodica l'operatore non appone alcun contrassegno, ma ha l'obbligo di comunicare tale esito alla Camera di Commercio competente entro i tre giorni successivi

Art.10 Vigilanza presso la sede del laboratorio

Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di controlli alle imprese, con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal decreto, la Camera di commercio competente per territorio ha la facoltà di esercitare, con una frequenza di norma annuale, la vigilanza non preannunciata.

Art.11 Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio. Tale sorveglianza si applica a tutti i laboratori operanti nel territorio di competenza della Camera di commercio, anche se aventi sede in altre province.

La vigilanza può avvenire in due modi:

1) al momento della verifica periodica, a campione, scegliendo gli interventi casualmente o in base ad eventuali esigenze di accertamento, se il laboratorio comunica alla Camera di commercio il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare in provincia di Torino, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora programmata, tipologia di strumento e ubicazione. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche, con le modalità definite sul sito internet.

I mezzi e le risorse necessari alla vigilanza sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che esegue la verifica. In questo caso non sono applicabili disposizioni relative al coordinamento con altri organi di controllo.

2) sugli strumenti già verificati dai laboratori il cui esito positivo sia stato trasmesso regolarmente alla Camera di commercio ai sensi del precedente art. 9, in base ad un campione significativo individuato con criteri casuali applicando la norma UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi" disponibile sul sito internet, rispettando le disposizioni generali relative a criteri e modalità dei controlli alle imprese. In questo caso i mezzi e le risorse necessari alla vigilanza sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica solo se lo stesso non ha inviato a suo tempo la comunicazione di cui al punto 1). Qualora si riscontrino delle non conformità relative ad un laboratorio iscritto nell'elenco di un'altra Camera di commercio, si comunica alla stessa l'esito negativo della vigilanza effettuata.

Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di commercio avvia l'apposito procedimento, ne dà comunicazione ai sensi del successivo art. 12 ed ha facoltà di fare ulteriori accertamenti.

Art.12 Sospensione

Qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni nell'operato delle disposizioni previste per il laboratorio dal decreto;
- b) mancata osservanza del presente regolamento e delle norme vigenti in tema di metrologia legale;
- c) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- d) mancanza dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall'organismo di certificazione;
- e) mancato invio, nel termine prescritto, dei rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità o accreditamento;
- f) inadempimento a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità in ambito di metrologia legale
- g) esecuzione immotivata delle richieste di verifica periodica, oltre i termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento;
- h) apposizione del contrassegno e/o dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, su strumenti che non presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- i) inadempimento all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della direttiva MAP 30/07/2004;
- j) inosservanza delle condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente;
- k) accertamento, in sede di sorveglianza, di un numero di strumenti per i quali si riscontri un giudizio difforme da quello del laboratorio, pari o superiore al criterio di rifiuto stabilito dalla norma UNI-ISO 2859-1;

la Camera di commercio ne dà comunicazione al laboratorio chiedendo eventuali controdeduzioni e/o documenti. Decorso il termine notifica al laboratorio il provvedimento di archiviazione del procedimento o di sospensione.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Camera di commercio viene comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio e pubblicato sul sito internet.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata. In ogni caso decorsi sei mesi dalla sua notifica senza che la causa sia cessata e che il laboratorio abbia dato comunicazione al riguardo, la Camera di commercio emette il provvedimento di divieto.

Art.13 Divieto di svolgere l'attività

Qualora siano accertate ripetute e/o gravi violazioni ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento la Camera di commercio comunica al laboratorio l'intenzione di emettere il provvedimento di divieto di svolgere l'attività chiedendo eventuali controdeduzioni e/o documenti. Decorso il termine notifica al laboratorio il provvedimento di archiviazione del procedimento o di divieto.

Di quest'ultimo è data comunicazione a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio e pubblicazione sul sito internet.

Art.14 Elezione di domicilio e comunicazioni

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di TORINO elegge domicilio presso la sede legale in Via Carlo Alberto n. 16 – 10123 TORINO

PEC: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it .

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di commercio.

Art.15 Gestione dell'elenco dei laboratori

La Camera di commercio inserisce il laboratorio nell'elenco dei laboratori che eseguono la verifica periodica, consultabile sul sito internet.

Tale elenco contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio;
- b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;
- c. indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;
- d. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;
- e. tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica;
- f. recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica.

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet, alla Camera di commercio che provvederà alla cancellazione dall'elenco.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di svolgere l'attività. La sospensione comporta idonea annotazione sull'elenco dei laboratori.

Art.16 Informativa sul trattamento dei dati personali

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica. Il trattamento dei dati personali è

effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio.

Art.17 Esecutività

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2012.